

N. 1138

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale facente fede	»	15

Onorevoli senatori –

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Le relazioni fra l'Italia e la Repubblica dominicana sono sempre state ottime e improntate ad una piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, confermata da numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Ciò grazie anche alla presenza di una consistente e ben radicata comunità di origine italiana, influente in ambito sia politico che economico. La Repubblica dominicana, nel giugno 2016, ha sostenuto la candidatura italiana ad un seggio non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La riapertura dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo nel febbraio 2017 ha consentito la riattivazione di una serie di *dossier* di mutuo interesse, in particolare nei settori culturale, ambientale e della giustizia, con l'avvio di negoziati per la firma di accordi di coproduzione cinematografica, di estradizione e di assistenza giudiziaria penale, nonché di un *memorandum* di collaborazione nella lotta al cambiamento climatico.

L'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mira a meglio strutturare le relazioni bilaterali in un settore nel quale non si registrano particolari attività o iniziative recenti. L'ultima in ordine temporale risale al 2005, allorché l'Italia è stata ospite d'onore alla VIII edizione della Fiera internazionale del libro di Santo Domingo.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori di intervento dell'accordo: cultura, scienza, tecnologia,

diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi.

Articoli 2 e 3: si riconoscono le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei quali *partner* dell'accordo. Si favorisce lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

Articolo 4: contempla la possibilità di partecipazione al finanziamento e all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di co-operazione contemplate nell'accordo, previo accordo dei due Paesi, di organismi internazionali.

Articolo 5: prevede la possibilità di creare istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6: prevede la collaborazione nel settore dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

Articolo 7: prevede borse di studio mediante programmi di attuazione dell'accordo.

Articolo 8: prevede l'impegno allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Articoli 9, 10 e 11: disciplinano la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione.

Articolo 12: contempla la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione. Articolo 13: prevede

lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14: disciplina lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15: impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16: instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

Articolo 17: prevede agevolazioni nella circolazione e nella permanenza di persone,

materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività indicate nell'accordo.

Articolo 18: contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le due Parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19: contempla l'istituzione di una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20: disciplina l'entrata in vigore e la durata dell'accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Repubblica dominicana in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 2

Аг. 2		
ATTIVIŢĂ	STATO DI PREVISIONE	Importo
Contributi per accordi di cooperazione universitaria, per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi	MIUR	€ 15,000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a due docenti universitari della Repubblica Dominicana, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)		€ 1.920
L'Italia può inviare nella Repubblica dominicana 2 docenti universitari (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo x € 1.500 cd.) (*)	MIUR	€ 3.000
Contributi ad istituzioni universitarie dominicane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 500
Spese per forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo ad università dominicane per l'insegnamento della lingua italiana	MAECI	€ 500
	MAECI	€ 2.920
TOTALE	MIUR	€ 15.000
	MIUR	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art, 3

111170		
ΑΤΤΙΥΙΤΆ	STATO DI	IMPORTO
· ·	PREVISIONE	
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti dominicani (un bibliotecario e un archivista), forfettariamente quantificati in € 960 cd. (*) (**)	МІВАС	€ 1.920
L'Italia può inviare nella Rep. dominicana 2 esperti, I bibliotecario e I archivista (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo x € 1.500 cd.) (*)	MIBAC	€3.000
TOTALE	MIBAC MIBAC	€ 1.920
I	I HARDING	00,000

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art.

Art, 5		
Αττινιτλ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dei rispettivi Paesi	MAECI	€ 20.000
TOTALE AND	MAECI	€ 20.000

Art. 6

ATTIVITÀ		14.	STATO DI	IMPORTO
•	* * .		PREVISIONE	
Per intensificare la collaborazione nel campo d	ell'istruzion	e, mediante		
lo scambio di esperti e di informazioni su i	i rispettivi o	rdinamenti	MAECI	
scolastici, è prevista una missione nella Repul	bblica Domi	nicana di 2		€ 1.980
funzionari di livello dirigenziale, I del MAEG	CI e I del M	IIUR per 4		
giorni (solo per l'anno 2021):		. 1		11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.
- Viaggio (€ 1.500 x 2 biglietti A/R Roma/Sant	o Domingo):	€ 3.000	MIUR	€ 1.980



^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 6 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

- 1		·	 	
	- Pernottamento (€ 80 x 3 gg x 2 pp) € 480			
	- r cinodantento (e ao x 5 gg x 2 pp) e 4ao			
3	- Vitto (€ 60 x 4 gg x 2 pp)): € 480			
- 1	90 1177		 	

ATTIVITÀ STATO DI PREVISIONE Concessione di borse di studio a studenti dominicani per un totale di 9 mensilità annue: borsellino mensile unitario € 820 x 9 mensilità TOTALE MAECI 67.380

Art. 8

L'articolo 8 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Á		L	0
4	r	E.	У

			18160		
		ΑΤΤΙνιτλ		STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per italiano	favorire		pubblicazione del libro	MAECI	€ 4.960
TOTALE		7. 3. 5.	to the state of th	MAECI	€ 4.960

Art. 10

AII, IO		
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nel settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 20.000
TOTALE	MAECI	€20.000

Art, 11

1114, 11		
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la collaborazione nel settore radio-televisivo, sulla base di precedenti iniziative analoghe, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti dominicani, forfettariamente quantificati in € 960 cd. (*) (**)		€ 1.920
L'Italia può inviare nella Rep. dominicana 2 esperti (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo x € 1,500 cd.) (*)	MAECI	€ 3.000
TOTALE	MAECI MAECI	€1,920 €3.000

^(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 12

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, sono attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art, 13

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Art. 14

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.



^(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 15		
ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica e favorire la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, l'Italia può offrire annualmente 3 soggiorni di ricerca di 30 giorni a docenti o ricercatori dominicani, forfettariamente quantificati in € 1.300 a persona per soggiorno (*) (***)	MAECI	€ 3.900
L'Italia può inviare nella Repubblica dominicana 2 docenti o ricercatori universitari (2 biglietti A/R Roma/Santo Domingo x € 1.500 cd.) (*)	MAECI	€3,000
	MAECI	€ 3.900
TOTALE	MAECI	€ 3.000

^(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Art. 16

Dalla disposizione non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi

Art. 18

L'articolo 18 prevede a carico delle Parti del presente accordo una mera attività di facilitazione, impegnandosi a non ostacolare o contrastare gli scambi ivi previsti. Le attività di consultazione avverranno in modalità telematica e comunque tramite i canali diplomatici. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19		
Αττινιτλ	Stato di PREVISIONE	Importo
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esam redigere i Programmi esecutivi che si riunisce ogni tra alternativamente in Italia e nella Repubblica Dominicana. Nelli dell'invio in missione nel 2021 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAEC MIUR per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata : - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/Santo Domingo): € 6.	nare e anni ipotesi (, 2 del	€ 3.960
- Pernottamento (€80 x 3 gg x 4 pp) € 960 - Spese di vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960		

Art. 20

Dall'articolo 20 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc.



^(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo ANNO dal 2021 2019 2020 20.920 20.920 20.920 Art. 2 4.920 4,920 Art. 3 4.920 20.000 Art. 5 20.000 20,000 3.960 Art. 6 Art. 7 7.380 7.380 7.380 Art, 8 4.960 4.960 Art. 9 4.960 20.000 20.000 Art. 10 20.000 4,920 4.920 Art. 11 4.920 Art, 12 Art. 13 Art. 14 6.900 6.900 6.900 Art. 15 Art. 16 Art. 18 7.920 Art. 19 90.000 101.880 TOTALE 90.000

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo è pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.


Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	67,080	67.080	73.020
MIUR	18,000	18,000	23,940
MIBAC · ·	4.920	4.920	4,920
TOTALI	90.000	90,000	101.880

La verifica della parsono relazione tecnica, offettuata al sensi e per gli effettuata al fine al communica della la per al disentario della materiale.





Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario al fine di fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia. L'accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Repubblica dominicana nei settori dell'istruzione e della formazione e della ricerca e innovazione, offrendo al contempo dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni e alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca.

L'intervento è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza all'estero dell'Italia in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.



8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 12) Analisì della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
- Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

 Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.



- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo Non sussistenti.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma, **58 GEN. 2019**

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giufidiqi e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.



Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3



Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 8

Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

ARTICOLO 9

y

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 10

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.



ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
- b organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
- d scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche

scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti.

Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

W

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il período di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Santo Domingo il 5 Die & Bicin due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA DOMINICANA